

Articolo 83

Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione

(art. 44a LL)

- ¹ Se la persona interessata non è stata esplicitamente informata o se, date le circostanze, non è evidentemente al corrente della comunicazione di dati che la riguardano, è necessario notificarle la comunicazione e l'effettiva estensione dei suoi dati personali, accordandole inoltre l'opportunità di esprimersi in merito.
- ² È possibile rinunciare ad accordare il diritto di essere ascoltato prima della comunicazione dei dati qualora sussista il pericolo che vengano lesi i diritti o importanti interessi di terzi o che venga impedito l'adempimento di compiti legali, oppure se, entro i termini, l'interessato non si manifesta o è introvabile.
- ³ Una comunicazione generale di dati personali degni di particolare protezione avviene solamente per scopi statistici dell'Ufficio federale di statistica, a condizione che questo, per le informazioni richieste, possa appellarsi a una base giuridica con un profilo dei compiti chiaramente definito e che i dati non possano essere inoltrati a terzi o lo siano soltanto in forma anonima.
- ⁴ Il consenso della persona interessata giusta l'articolo 44a capoverso 2 della legge viene presupposto se la comunicazione dei dati è molto urgente per il destinatario, avviene nell'interesse della persona in questione e una sua presa di posizione non giungerebbe entro il termine utile.

Premessa

L'articolo 44a LL fissa i principi generali della protezione dei dati e il capoverso 5 assegna al Consiglio federale la competenza di prevedere la comunicazione di dati non degni di particolare protezione ad autorità o istituzioni, in quanto tali dati siano necessari per l'adempimento dei loro compiti legali (v. commento dell'art. 44a LL).

Capoverso 1

I dati particolarmente degni di protezione possono per principio essere comunicati soltanto con il consenso della persona interessata. Il consenso può essere dato al momento dell'acquisizione dei dati o prima della loro comunicazione. La persona deve essere messa al corrente delle informazioni trasmesse e avere l'opportunità di consentire espressamente alla loro comunicazione.

Capoverso 2

Nel presente capoverso sono elencati i motivi che giustificano una rinuncia ad accordare il diritto di essere ascoltati, ossia a richiedere un previo consenso. In determinati casi una previa richiesta alla persona interessata potrebbe ledere gli interessi di terzi o impedire l'adempimento di compiti legali (ad es. in una procedura penale).

Capoverso 3

Per adempiere i suoi compiti, l'Ufficio federale di statistica deve poter disporre di una quantità di dati il più possibile ampia. Il presente capoverso istituisce questa possibilità nel settore della protezione dei lavoratori. Occorre tuttavia garantire che i dati trasmessi non permettano di individuare le persone interessate.

Art. 83

OLL 1

Indicazioni relative all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro

Capitolo 8: Protezione dei dati e gestione dei dati

Sezione 1: Obbligo del segreto, comunicazione dei dati e diritto di informazione

Art. 83 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione

Capoverso 4

Altri motivi che giustificano la comunicazione di dati personali particolarmente degni di protezione potrebbero essere: l'urgenza della comunicazione

dei dati, l'interesse della persona coinvolta a consentirne la comunicazione e l'impossibilità di reperire questa persona.